

**STATUTO
FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO ETS**

Art. 1 Denominazione – Sede – Durata

Per iniziativa dei Fondatori Promotori è costituita una fondazione denominata "Fondazione Angeli del Bello Ente del Terzo Settore (o ETS)".

La Fondazione manterrà nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione, rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione ha sede in Firenze.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 2 Scopo

La Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come previste dall'art. 5 del DLgs 117/2017:

- tutela dell'ambiente, delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lett. e)
- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lett. f)
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i)
- formazione extra-scolastica (art. 5, comma 1, lett. l)
- promozione della cultura della legalità (art. 5, comma 1, lett. v)
- riqualificazione dei beni pubblici (art. 5, comma 1, lett. z)

La Fondazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale porre in essere attività rivolte alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, con esclusione delle attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, ed interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ed in particolare al miglioramento della qualità e del decoro urbano dell'area fiorentina, tramite azioni volte alla riduzione del degrado ed all'innalzamento del senso civico dei cittadini e dei frequentatori delle aree interessate, anche attraverso l'aiuto di volontari, nel rispetto dell'ordinamento e delle norme di legge, in un percorso condiviso tra cittadini, Comune, Sovrintendenza, Forze dell'Ordine, società o enti di servizi ambientali ed altri soggetti o Enti dell'apparato Statale.

Fermo restando che l'ambito di operatività è prevalentemente riferito alla città di Firenze, la Fondazione ha lo scopo di promuovere e supportare associazioni e o Fondazioni aventi analoghi scopi concedendo, previa regolamentazione, l'utilizzo del marchio "Angeli del Bello"

In particolare:

a. Promuovere, organizzare e gestire, in linea con le disposizioni degli Enti preposti, operazioni volte al recupero ed al mantenimento della bellezza dei luoghi, degli edifici e del verde pubblico, nonché volte alla loro fruizione, con azioni rivolte al ripristino della pulizia, ordine e bellezza delle aree cittadine ed all'eliminazione delle tracce di incuria delle stesse, con espressa esclusione di attività, svolte in maniera abituale, relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

b. Promuovere le iniziative necessarie per stimolare il senso civico ed educare alla cultura del rispetto, sensibilizzando gli operatori, le associazioni, le istituzioni, l'università, la scuola, gli enti pubblici e privati, gli altri enti no profit e l'opinione pubblica sulle pubbliche utilità nascenti dalle finalità perseguite.

c. Collaborare, attraverso l'organizzazione e la condivisione di progetti comuni per la lotta al degrado, con Associazioni, Comitati ed organizzazioni cittadine, coordinando il lavoro

volontario anche attraverso l'attribuzione predefinita della cura, anche temporanea, di zone, quartieri, strade, parchi, giardini, e beni delle aree cittadine.

d. Promuovere ed organizzare a tal fine percorsi di formazione inerenti le proprie finalità.

e. Promuovere e organizzare, in qualunque forma, manifestazioni ed eventi per stimolare la raccolta di fondi da destinare alle finalità dell'Ente ed alla realizzazione delle stesse.

f. Curare la produzione di materiale editoriale, didattico, informativo e divulgativo e favorire la loro fruizione attraverso consultazione e riproduzione.

g. Compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

Art. 3 Attività strumentali

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi a condizione che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Fermo quanto precede, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il sostegno delle proprie attività istituzionali la Fondazione potrà, inoltre, svolgere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione conferito dai Fondatori Promotori e dagli altri soggetti che acquisteranno la qualifica di Fondatore; dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti e di privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare patrimonio per il perseguimento dei fini istituzionali; dalle somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione destinerà ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo.

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudenziali.

La composizione e la consistenza del patrimonio anche se suscettibile di essere modificate o integrate non potranno subire depauperamenti rispetto al valore della dotazione iniziale.

E' fatto espresso e tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, o per realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, potrà altresì

svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del DLgs 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Il Patrimonio della fondazione sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di quanto appena disposto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 Proventi

Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone dei seguenti proventi:

- delle rendite del proprio patrimonio;
- degli avanzi degli esercizi precedenti;
- degli eventuali contributi a tal fine conferiti dai Partecipanti, dai Fondatori e di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati alla gestione;
- dei proventi delle attività della Fondazione e di ogni altro provento a qualsiasi titolo pervenuto, purché destinati alla gestione;
- dei contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati;
- delle donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi a tal fine destinati;
- dei fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione.

Art. 6 Fondatori

Sono Fondatori Promotori i soggetti risultanti dell'atto costitutivo della Fondazione.

Alla Fondazione possono successivamente aderire, acquistando a tutti gli effetti la qualità di Fondatore, altri enti e/o persone giuridiche che dichiarino di condividere e sostenere le finalità statutarie della Fondazione e che si obblighino al versamento di una somma di denaro o al conferimento di beni al Fondo di Dotazione, nella misura e nelle modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Fondatori possono, inoltre, versare annualmente un contributo in denaro, da determinarsi in sede di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione, che non costituisce incremento del patrimonio della Fondazione, salvo diversa ed espressa previsione.

In nessun caso i Fondatori hanno diritto al rimborso dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore della Fondazione.

Art. 7 Partecipanti

Acquisiscono la qualifica di Partecipanti, tutti coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei propri scopi, anche attraverso il versamento di una quota contributiva annua per le spese di gestione, nell'importo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Sono Partecipanti Sostenitori coloro che effettueranno erogazioni superiori ad un importo stabilito specificatamente per detta categoria dal Consiglio di Amministrazione.

requisiti per l'acquisizione della qualifica di Partecipante saranno regolamentati con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante si acquisisce a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla presentazione di richiesta scritta da

parte dell'interessato corredata dall'indicazione dei requisiti posseduti.

La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale lo stesso sarà in regola con le disposizioni regolamentari relative.

La qualifica di partecipante si perde a seguito di dimissioni o a seguito di decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, quando:

- rinunci espressamente a partecipare e/o contribuire alle attività della Fondazione;
- svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione;
- non corrisponda, in tutto o in parte, il contributo dovuto;

Partecipanti alla Fondazione, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 8 Albo degli Angeli del Bello

Sono iscritti in un Albo Speciale, in numero illimitato, tutti coloro che, pur non intendendo assumere obblighi fissi, si riconoscono nello Statuto della Fondazione e intendono diventare Amici della stessa, prestando la propria attività gratuita e volontaria secondo le modalità regolamentate dal Consiglio di Amministrazione, a tutela della qualità e del decoro urbano.

L'adesione va presentata all'Ente nelle modalità stabilite.

Gli iscritti all'Albo possono contribuire: versando una quota, a titolo di liberalità.

La Fondazione opera per tenere informati gli iscritti all'Albo Speciale sui progetti futuri dell'Ente e per acquisire proposte e suggerimenti per le attività da svolgere.

Le attività degli iscritti all'Albo saranno coperte da apposita polizza assicurativa.

Art. 9 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea di partecipazione.
- Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente della Fondazione.
- L'Organo di controllo e di revisione.

Art. 10 L'assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti, ad esclusione del Fondatore APPS che ha rinunciato al diritto avendo deliberato lo scioglimento.

E presieduta dal Presidente della Fondazione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea di partecipazione:

- a. nomina, su designazione dei Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti dei Fondatori stessi;
- b. nomina il Presidente ed uno o più Vice Presidenti;
- c. nomina l'Organo di controllo e di revisione;
- d. formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, nonché sul Bilancio Preventivo e Consuntivo.

L'assemblea di partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, a quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi mezzo purché accettato, da recapitarsi a ciascun Fondatore e Partecipante almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno.

In caso di necessità ed urgenza, la convocazione può essere inviata con almeno tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità di intervenire alla riunione dell'Assemblea, ciascun membro può delegare in forma scritta, altra persona. Non è previsto limite di delega passiva.

Art. 11 Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette consiglieri, compreso il Presidente.

Qualora, successivamente all'atto costitutivo, entrino a far parte della Fondazione altri soggetti pubblici o privati questi nomineranno il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione, che andrà a coprire uno dei posti rispetto del numero massimo previsto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 esercizi, e comunque fino ad approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, a decorrere dalla nomina, e i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, i consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 12 Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo non esaustivo:

- nomina, al di fuori del suo seno, il Direttore, se necessario, attribuendogli i compiti inerenti la sua mansione;
- nomina eventuali commissioni di lavoro e ne determina le funzioni specifiche;
- delibera, a maggioranza assoluta dei suoi membri, l'ammissione di altri Fondatori, determinandone la quota da versare a Fondo di dotazione;
- delibera sull'ammissione dei Partecipanti, valutandone le motivazioni, nonché sulla loro esclusione, e la quota di partecipazione;
- delibera la misura minima della donazione da richiedere agli degli Angeli del Bello;
- delibera le modifiche statutarie, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione del patrimonio e la nomina del liquidatore, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri in carica;
- approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Programma delle Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo;
- approva il regolamento delle attività di volontariato;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti con beneficio di inventario nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili determinandone il loro impiego e destinazione in conformità alle finalità statutarie dell'Ente;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- delibera gli acquisti nei limiti dei proventi previsti;
- può avvalersi di personale che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 117/2017;
- ai sensi e nel rispetto dell'art. 14 del CTS, assicura la sostanziale pubblicità di tutti i compensi a qualunque titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, a dirigenti nonché agli associati;
- esamina i provvedimenti d'urgenza del Presidente.

Art. 13 Riunioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e potrà essere convocato ogni qual volta lo richiederanno motivi di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede o in alternativa nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da pervenire ai Consiglieri con preavviso di otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del

giorno da trattare.

Consiglio potrà essere convocato con qualsiasi mezzo telematico che garantisca l'avviso di avvenuta ricezione.

In caso di urgenza, il preavviso è limitato a tre giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in seduta telefonica o telematica purché ciascun consigliere dichiari di essere dotato degli appositi strumenti tecnici da utilizzare anche per questo fine in modo che ciascuno abbia la possibilità di interloquire con tutti gli altri e di conoscere le posizioni di ognuno sui singoli punti.-La partecipazione dei consiglieri anche se in altra sede, rende comunque valida la seduta telematica. Sarà a cura del segretario, inviare il testo del verbale concordato telematicamente, a tutti consiglieri per raccogliere la firma, prima della trascrizione sul libro dei verbali.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente statuto non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore.

verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori dei suoi membri

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dall'assemblea di partecipazione che potrà nominare fino a due vice-Presidenti.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Qualora non sia nominato il Vice Presidente, in caso di assenza impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere d'amministrazione più anziano.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
- vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;
- predispone il Programma dell'Attività unitamente al Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- adotta i provvedimenti d'urgenza;
- nomina procuratori determinandone le attribuzioni;
- esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 Organo di controllo e di revisione

E' nominato l'organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Almeno un componente, o l'unico nominato, nell'Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto al relativo registro.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e due Supplenti.

L'Organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti e dura in carica 3 (tre) esercizi, e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

L'Organo di controllo:-

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità;

d) attesta, qualora redatto ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Nel bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, debitamente documentate, eventualmente occasionate dalla carica un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

I componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

E' formato da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Il Revisore legale resta in carica per tre esercizi e può essere confermato; decade dalla carica alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rieletto. Il Revisore Legale, esercita la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redige annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione:

Art. 16 Esercizio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 17 Estinzione

La Fondazione si estingue:

- in caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato, anche di ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione e nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del DLgs 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che perseguano finalità analoghe o comunque riconducibili a quelle della Fondazione, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 18 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.117/2017, la Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore.

F.to: Giorgio MORETTI

F.to: Luca Livi Notaio. Vi è il sigillo.